



C O R T E S I & A S S O C I A T I S A
Studio di consulenza fiscale e aziendale

Con il patrocinio di:



**SWISS
CHAMBER**

Camera
di Commercio
Svizzera
in Italia

IL RISCHIO FISCALE IN ITALIA E IN SVIZZERA

Convergenza, divergenza, criticità e rimedi



Welcome

Alessandra Modenese Kauffmann
Segretario Generale **Swiss Chamber**

Federico Baridon, Dottore Commercialista, Membro
Expert Suisse, Membro CFE Bruxelles

Ivan Bottinelli, Esperto Fiscale Diplomato, Membro
Expert Suisse, Studio Cortesi & Associati Lugano

Eugenio Fusco, Pubblico Ministero presso la Procura
della Repubblica di Milano

Giordano Macchi, Direttore della Divisione delle
Contribuzioni per l'Amministrazione del Cantone Ticino

IL RISCHIO FISCALE

E' UN CONCETTO GIURIDICO-ECONOMICO E FUNZIONALE

IN PASSATO ERA DEFINITO CASO PER CASO IN BASE ALLA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

- 2004: FORUM ON TAX ADMINISTRATION DELL'OCSE: ADOTTARE PRINCIPI MODERNI DI GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE
- PROGETTO BEPS (2013): NUOVE PRIORITA' DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (OCSE E G20): DEFINIRE E CODIFICARE IL RISCHIO FISCALE:
 - Direttiva 2018/822 (**DAC 6**): INDICATORI DI RISCHIO
 - Art. 3 Dlvo n. 128/2015 (**Cooperative Compliance**):

«Il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»

IL RISCHIO FISCALE

3 ASPETTI DEL R.F.

1) **VIOLAZIONE DI NORME** (ADEMPIMENTO-INTERPRETAZIONE-FRODE)

2) **RISCHIO DI PERDITA DI GETTITO PER L'ERARIO** (VAT GAP- BEPS)

3) **ECESSO DI PRUDENZA**= INEFFICIENZA FISCALE

- RISCHIO «VOLONTARIO» (TRANSAZIONI, DICHIARAZIONI, CONTABILITA')
- RISCHIO «INVOLONTARIO» (MUTAMENTI POLITICI, LEGISLATIVI, GIURISPRUDENZIALI, DOTTRINA..)

RISCHIO FISCALE = INCERTEZZA

- nell'applicazione della normativa, sia nel paese di residenza che nei vari paesi in cui opera l'impresa
- nella necessità di ottimizzare l'efficienza fiscale

GESTIONE DEL R.F. = QUANTIFICAZIONE:

- del livello di rischio massimo che la società può assumere
- dei costi (compresi i costi-opportunità) e delle risorse che ciò comporta

BUONA GESTIONE DEL R.F. = affrontare le incertezze in un contesto dinamico

CATTIVA GESTIONE DEL R.F. = vantaggi a breve con possibili danni futuri

CONSEGUENZE DEL RISCHIO FISCALE

- REPUTAZIONALI
- AMMINISTRATIVE
- PENALI

I RISCHI REPUTAZIONALI

- Il rischio reputazionale è il **rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'azienda da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza** (*definizione di Banca d'Italia*).

Secondo il **Reputation Institute**: per le aziende B2C, il rating reputazionale può incidere con una percentuale fino al 67% sulla decisione finale del consumatore

I RISCHI REPUTAZIONALI

L'APPROCCIO **ESG** TRASFORMA IL R.F. DA UNA QUESTIONE SOLO LEGALE AD UNA QUESTIONE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E DI GOVERNANCE (TAX GOVERNANCE = CORPORATE GOVERNANCE)

L'ESG INTRODUCE IL CONCETTO DI **EQUITA' FISCALE = GIUDIZIO ETICO E SOCIALE**

PRATICHE FISCALI AGGRESSIVE = DECLASSAMENTO ESG

I RISCHI AMMINISTRATIVI

IN ITALIA: PRINCIPIO DI **COLPEVOLEZZA - CON ESIMENTI:**

- INCERTEZZA NORMATIVA
- ERRORE INCOLPEVOLE
- FATTO DEL TERZO SE DENUNCIA E NON CULPA IN VIGILANDO
- FORZA MAGGIORE
- VIOLAZIONE FORMALE SENZA DEBITO D'IMPOSTA
- ADEGUAMENTO AD INTERPELLO

I RISCHI AMMINISTRATIVI

ITALIA

Art. 1, comma 2, D.lvo n. 471/1997: **Infedele dichiarazione.**
70% della maggiore imposta dovuta (dal 1.9.2024)- 90-180% della maggiore imposta dovuta (ante 1.9.2024)

Art. 1, comma 1, D.lvo n. 471/1997: **Omessa dichiarazione.**
120% delle imposte dovute (dal 1.9.2024) – 120 a 240% delle imposte dovute (ante 1.9.2024)

Art. 1, comma 1, D.lvo n. 471/1997: **Infedele dichiarazione se documenti falsi o condotte fraudolente.**
Da 105% a 140% delle imposte dovute (dal 1.9.2024) – 135% a 270% delle imposte dovute (ante 1.9.2024)

Procedura di tassazione e relativi rischi fiscali in Svizzera – considerazioni generali

Ivan Bottinelli

M.A. HSG, Esperto fiscale diplomato

Membro EXPERTSUISSE

Cortesi & Associati SA, Lugano



C O R T E S I & A S S O C I A T I S A
Studio di consulenza fiscale e aziendale



1. Imposte in Svizzera

- **Persone fisiche: Imposta sul reddito e sulla sostanza**
 - **Persone giuridiche: Imposta sull'utile e sul capitale (15.54%/0.27%)**
 - **Persone giuridiche: Pillar 2 (QDMTT dal 2024 e IIR dal 2025)**
 - **IVA: (8.10%/3.80%/2.60%) se fatturato > CHF 100k**
 - **Imposta preventiva: 35% sui dividendi e certi tipi di interesse**
 - **Tassa di negoziazione: 0.15%/0.30% (se > CHF 10 Mio. di titoli imponibili a bilancio)**
-

2. Procedura di tassazione: Imposte dirette

- **Invio dei formulari per la dichiarazione fiscale**
 - **Fatture d'acconto**
 - **Allestimento della dichiarazione fiscale**
 - **Decisione di tassazione**
 - **Eventuali rimedi giuridici (Reclamo/Ricorso)**
 - **Crescita in giudicato della decisione di tassazione**
 - **Fattura fiscale definitiva**
 - **Eventuali: Procedura di recupero d'imposta/Revisione**
-
- **Pillar 2: Simile per analogia (One-Stop shop)**
-

3. Procedura di tassazione: Imposta preventiva

Prima Fase: Riscossione

- **Versamento dell'imposta/Notifica della prestazione imponibile (debitore della prestazione imponibile)**
- **Rimborso dell'imposta versata (destinatario della prestazione)**

Seconda Fase: Rimborso

- **Funzione di garanzia nei rapporti CH-CH (Rimborso integrale)**
 - **Funzione fiscale nei rapporti con l'estero (Rimborso solo sulla base di un accordo internazionale)**

 - **NON si tratta di un'imposta sostitutiva.**
-

4. Procedura di tassazione: IVA e tassa di negoziazione

Forte componente di autoaccertamento per entrambe le imposte

IVA:

- **Rendicontazione (solitamente trimestrale) e versamento dell'imposta**
- **Rendiconti di correzione**

Tassa di negoziazione:

- **Rendiconti (solitamente trimestrali) e versamento dell'imposta**
-

5. Rischi fiscali: IVA

➤ Art. 83 LIVA «Reclamo»

Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

➤ Art. 102 LIVA «Autodenuncia»

Se il contribuente denuncia spontaneamente un'infrazione prima che sia nota all'autorità competente, si prescinde dall'aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:

- a. aiuti l'autorità, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta o da restituire; e
- b) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta o da restituire.

Una correzione del rendiconto secondo l'articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia

5. Rischi fiscali: IVA

➤ Art. 96 LIVA «Sottrazione d'imposta»

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato (...) è punito con la multa sino a **CHF 400 000**.

Chiunque trasferisce l'imposta sottratta in una forma che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente è punito con la multa sino a **CHF 800 000**.

Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato (...) qualificandoli in modo errato sotto il profilo fiscale, è punito con la multa sino a **CHF 200 000**. Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a **CHF 20 000**.

È punito con la multa sino a **CHF 800 000** anche chiunque dissimula merci soggette all'imposta sulle importazioni oppure chi non collabora (non fornendo dati o fornendoli inesatti) nell'ambito di un controllo oppure di una procedura amministrativa.

5. Rischi fiscali: IVA

➤ Art. 98 LIVA «Violazione di obblighi procedurali»

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza (quindi non solo il contribuente):

- a. non si annuncia come contribuente;
- b. nonostante diffida, non presenta un rendiconto entro il termine;
- c. non dichiara l'imposta per il pertinente periodo di rendiconto;
- d. non presta debitamente le garanzie richieste;
- e. non tiene, allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;
- f. nonostante diffida, non fornisce le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;
- g. indica nelle fatture un ammontare d'imposta non dovuto o diverso da quello dovuto;
- h. indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;
- i. nonostante diffida, rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo,

è punito con la multa, purché il fatto non sia punito da un'altra disposizione che prevede una pena più elevata.

6. Rischi fiscali: Imposta preventiva

- **Nessuna possibilità di autodenuncia**
 - **Art. 42 LIP «Reclamo su decisioni dell'AFC»**
 - **Art. 53 «Reclamo su decisioni dell'ufficio cantonale dell'imposta preventiva»**
 - **Ricorso presso il tribunale amministrativo federale**
 - **Ricorso presso il tribunale federale**
-

6. Rischi fiscali: Imposta preventiva

- **Art. 61 LIP «Sottrazione»**
 - **Art. 62 «Messa in pericolo dell'imposta»**
 - **Art. 63 «Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta»**
 - **Art. 64 «Inosservanza di prescrizioni d'ordine»**
-

I RISCHI PENALI

ITALIA

**Artt. 2, 3, 4 e 5, D. Lgs. 10
marzo 2000, n. 74
e art. 25-*quinqüesdecies*, D.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

**Art. 2, D. Lgs.
74/2000 -
Dichiarazione
fraudolenta mediante
uso di fatture o altri
documenti per
operazioni inesistenti**

" 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica** in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi passivi fittizi**.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Art. 3, D. Lgs. 74/2000– Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica** in una delle dichiarazioni relative a dette imposte **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi**, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Art. 4, D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, **indica** in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti**, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma *1-bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).".

**Art. 5, D.
Lgs. 74/2000
– Omessa
dichiarazione**

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, **essendovi obbligato, una delle dichiarazioni** relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

2. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e *1-bis*, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

**Art. 25-
quinqüesdecies, D.lgs.
8 giugno 2001, n. 231
- Disciplina della
responsabilità
amministrativa delle
persone giuridiche**

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."



Repubblica e Cantone
Ticino

I reati fiscali in Svizzera

*Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ, MAS in Tax Law, **Giordano Macchi***
Direttore della Divisione delle contribuzioni

25 marzo 2026

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento Finanze e Economia
Divisione delle contribuzioni

Identificazione dei tipi di imposta e dell'onere fiscale

Valutazione del Rischio = impatto evento * probabilità evento

Imposte dirette	Aliquota massima*
Imposta sul reddito PF	36.7%
Imposta sulla sostanza PF	0.45%
Imposta effettiva sull'utile PG	15.5%
Imposta sul capitale PG	0.27%

* Aliquota complessiva (IFD+IC+Icom) in Ticino nel 2026 (moltiplicatore comunale del 80%)

I reati fiscali in Svizzera

Distinzione tra contravvenzioni e delitti

Contravvenzioni fiscali

- Violazione degli obblighi procedurali
- Sottrazione d'imposta (dissimulazione di un elemento imponibile)

Sono perseguite da un'autorità **amministrativa** (autorità fiscale cantonale) con poteri inquisitivi limitati.

I reati fiscali in Svizzera

Distinzione tra contravvenzioni e delitti

Delitti fiscali

- Frode fiscale (uso di documenti falsi o alterati)
- Appropriazione indebita d'imposta alla fonte

Sono perseguiti dall'autorità (autorità penale cantonale), con poteri inquisitivi molto estesi. **giudiziaria**

I reati fiscali in Svizzera

Strumenti d'indagine

Sottrazione d'imposta	Frode fiscale
Autorità fiscale	Ministero pubblico
Strumenti previsti dalla procedura ordinaria di tassazione riguardanti gli obblighi di collaborazione: <ul style="list-style-type: none">- Informazioni orali e scritte;- Presentazione di libri contabili, giustificativi e altri attestati	Strumenti previsti dal Codice di procedura penale federale: <ul style="list-style-type: none">- Citazione di testimoni;- Perizie giudiziarie;- Perquisizione e sequestro;- Controlli;- Arresto.

I reati fiscali in Svizzera

Sottrazione d'imposta

Art. 258 cpv. 1 e 2 LT

¹Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,

è punito con la multa.

²La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.

Max 3X / min 1/3X / di solito 1X

I reati fiscali in Svizzera

Sottrazione d'imposta

Esempio

Un contribuente non ha dichiarato all'autorità fiscale fr. 1'000'000 di capitale da 15 anni. Questo capitale ha fruttato un interesse annuale del 3%. L'autorità fiscale viene a conoscenza di questo conto. A quanto ammonta approssimativamente il recupero delle imposte sottratte?

Imposta sulla sostanza	fr. 1'000'000 x 10 anni x 4.5‰	fr. 45'000
Imposta sul reddito	fr. 30'000 x 10 anni x 37%	fr. 111'000
Recupero d'imposta		fr. 156'000
Interessi di ritardo	fr. 156'000 x 25%	fr. 39'000
Totale intermedio		fr. 195'000
Multa tributaria	fr. 156'000 x 1 volta	fr. 156'000
Totale recupero d'imposta		fr. 351'000

A ciò si aggiunge il mancato diritto al recupero dell'imposta preventiva (35%) sui redditi percepiti!

I reati fiscali in Svizzera

Frode fiscale

Vi è frode fiscale se 5 elementi sono cumulativamente rispettati, ossia se:

- i. allo scopo di commettere una sottrazione o un tentativo di sottrazione
- ii. si fa uso (s'invia al fisco)
- iii. a scopo d'inganno dell'autorità fiscale (l'intenzionalità dev'esser provata)
- iv. di documenti
- v. falsi, alterati o contenutisticamente inesatti

LE MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

ITALIA	SVIZZERA
DOCUMENTAZIONE DI TRANSFER PRICE	NO ?
DAC 6	NO
APA	SI
MAP	SI
INTERPELLO	SI
TAX CONTROL FRAMEWORK	NO
COOPERATIVE COMPLIANCE	SI, IN SOSTANZA
EMERSIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE	SI, NON CODIFICATA

DOCUMENTAZIONE DI TRANSFER PRICE

IN ITALIA: PENALTY PROTECTION RIGUARDANTE SANZIONI AMMINISTRATIVE (E PENALI ex art. 4 par. 1bis D.lgs n. 74/2000 *descrizione nel bilancio o in altra documentazione rilevante dei criteri di determinazione del reddito*) RIGUARDANTI L' « INFEDELE DICHIARAZIONE».

DIRETTIVA DAC 6 (2018/822)

TRADUZIONE NEL DIRITTO EUROPEO DELL'ACTION 12 BEPS: «*MANDATORY DISCLOSURES*». PER EVENTUALI AGGIRAMENTI DELLA CRS

OBBLIGO – PER I CONTRIBUENTI E PER GLI INTERMEDIARI - DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEGLI SCHEMI, PROGETTI O ACCORDI FACENTI PARTE DI UNA PIANIFICAZIONE FISCALE AGGRESSIVA DIRETTA A CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DI IMPOSTA O UN ALTRO VANTAGGIO FISCALE

APA

OCSE: par. 5 Annex II al capitolo IV delle TP Guidelines invita i contribuenti a concludere APA bi o multilaterali-recepito in Italia art. 31-ter DPR 600/73

ADVANCE PRICE AGREEMENT:

- UNILATERALE
- BI O MULTILATERIALE

TEMI: TP- EXIT TAX- STABILE ORGANIZZAZIONE- DIVIDENDI, INTERESSI ROYALTIES..

APA

- EFFETTO: PERIODO IN CORSO + 4 SUCCESSIVI
- POSSIBILE MECCANISMO DI ROLLBACK PER GLI ESERCIZI APERTI (SE CIRCOSTANZE INVARIATE E NESSUNA VERIFICA IN CORSO)

MAP

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI CHE INTERESSANO 2 PAESI,
FINALIZZATA ALLA ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

ATTORI PRINCIPALI: LE AUTORITA' FISCALI DEI 2 PAESI, CON LA COLLABORAZIONE
DEL CONTRIBUENTE

MAP

CON PAESI UE E NON UE:

- MAP DA CONVENZIONE BILATERALE (ART. 25 MODELLO OCSE). Tutti i conflitti potenziali derivanti dalle Convenzioni Bilaterali contro le doppie imposizioni. Le nuove Convenzioni prevedono una procedura arbitrale, le vecchie prevedono solamente una obbligazione di «mezzi» e non di risultato.
- POSSIBILE RETTIFICA IN DIMINUZIONE DEL REDDITO (Art. 31 quater DPR 600/73). In caso di rettifiche di TP in aumento divenute definitive all'estero.

MAP

CON PAESI DELL'UE:

- MAP DA CONVENZIONE ARBITRALE (DIRETTIVA 90/436/CEE). Sostanzialmente sole questioni attinenti il TP.
- PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI DELL'UE (DIRETTIVA 2017/1852/UE). Interpretazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione, superandone i limiti e le criticità. Se mancato accordo, può essere richiesta commissione consultiva che si esprime entro 6 mesi

INTERPELLO

In Italia:

- **Ordinario/interpretativo:** se condizioni di obiettiva incertezza
- **Anti-abuso:** applicazione disciplina abuso di diritto per specifica fattispecie
- **Disapplicativo:** per inesistenza di effetti elusivi rispetto a limitazioni di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta ecc. (es. riporti di perdite per fusione, minusvalenze su cessione titoli..)
- **Qualificatorio:** per una particolare fattispecie in relazione a disposizioni ad essa applicabili (es. pubblicità, esistenza di S/O all'estero..)
- **Nuovi investimenti:** per il regime fiscale del piano di inv. e delle relative operazioni a monte
- **Probatorio:** riservato a Cooperative Compliance e Nuovi Investimenti
- **Neo residenti**

COOPERATIVE COMPLIANCE

- NASCE NEL **2002** – FTA DELL’OCSE: CREARE UN RAPPORTO DI FIDUCIA DEFINENDO OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
- **2006**: FASB EMANA FIN 48: NUOVA RENDICONTAZIONE IN BILANCIO DELLE IMPOSTE SULLE SOCIETA’: RILEVARE INCERTEZZE FISCALI
- **2008**: OCSE «*ENHANCED RELATIONSHIP*» FISCO-CONTRIBUENTI: 5 KEY PILLARS (COMPRESIONE DEL BUSINESS-IMPARZIALITA’-PROPORZIONALITA’-COLLABORAZIONE/REATTIVITA – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA)
- **2013**: NUOVO STUDIO TECNICO OCSE: »*ENHANCED RELATIONSHIP*» DIVENTA «*COOPERATIVE COMPLIANCE*». GOVERNANCE AZIENDALE (TCF) E TRASPARENZA
- **2014**: COOPERATIVE COMPLIANCE RECEPITA IN ITALIA

TAX CONTROL FRAMEWORK E COOPERATIVE COMPLIANCE

- La normativa tributaria italiana incentiva le imprese di dimensioni non piccole (> 100 Milioni €) a stabilire relazioni con l'autorità fiscale basate su principi di collaborazione, trasparenza e fiducia (Cooperative Compliance - CC)
- L'accesso alla CC sottintende diversi requisiti, il più importante è il Tax Control Framework (TCF)

CODICE DI CONDOTTA

REGOLA RAPPORTI FRA CONTRIBUENTI ED A.F.

IMPEGNI DELL'A.F.:

- PROMUOVERE RAPPORTO COLLABORATIVO
- IMPARZIALITA'
- TEMPESTIVITA'
- TUTELA RISERVATEZZA
- FORNIRE CHIAREZZA E SICUREZZA IN MERITO AGLI OBBLIGHI FISCALI

IMPEGNI DEL CONTRIBUENTE:

- LEGALITA'. CORRETTEZZA, BUONA FEDE

LA C.C. PRESUPPONE

1. LA **CERTIFICAZIONE** DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE (TCF)
2. L'**INTEGRAZIONE** DEL TCF CON IL SISTEMA DI GOVERNO AZIENDALE E CONTROLLO INTERNO (SOX-262/2025-REPORTING SOSTENIBILITA'-231/2001 ECC..)
3. LA **MAPPATURA** DEI RISCHI FISCALI (IDENTIFICARE E DOCUMENTARE)

AGEVOLAZIONI DA COOPERATIVE COMPLIANCE

RAPPORTI CON A.F.

- Conversazione in continuo con AF su rischi fiscali «significativi» (soglie di materialità quantitative e qualitative)
- Procedura agevolata per ravvedimento operoso in contraddittorio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Disapplicazione sanzioni amministrative per rischi fiscali «significativi» se comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi fiscali (PEC o interpello- con diritto al dissenso)
- Sanzioni amministrative ridotte alla metà per rischi fiscali «non significativi» compresi nella mappa dei rischi
- Esimente sanzionatoria per rischi fiscali relativi ad esercizi anteriori all'entrata nel regime (da segnalare entro 120 giorni)

AGEVOLAZIONI DA COOPERATIVE COMPLIANCE

SANZIONI PENALI

Non punibilità per reato di dichiarazione infedele in relazione a condotte comunicate tempestivamente ed esaurientemente- Anche per violazioni ante regime CC.

TERMINI DI ACCERTAMENTO

- Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento per gli esercizi in cui si applica TCF certificato
- Ulteriore riduzione di 1 anno in caso di «visto pesante»

GARANZIE

Esonero da prestazione di garanzie per rimborsi

EMERSIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE

Procedura di **cooperazione e collaborazione rafforzata**: Imprese multinazionali con ricavi > 1 miliardi di Euro ed operazioni in Italia > 50 milioni di Euro

Istanza per determinare l'esistenza o l'inesistenza d una S.O.. Sanzioni ridotte del 50% e no contestazioni per omessa dichiarazione (penale).

In alternativa, la stessa domanda può essere fatta con la procedura APA

IL VAT GAP

UNO DEI PIU' SIGNIFICATIVI RISCHI FISCALI PER L'ERARIO: (COMPLIANCE GAP + COLLECTION GAP)

IN ITALIA 2 LINEE STRATEGICHE PER RIDURLO:

- **STRUMENTI DIGITALI**

E- FATTURA / SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO COLLEGATI CON L'ERARIO/LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DICHIARAZIONE IVA OMESSA

- **STIMOLI ALLA CONFORMITA' VOLONTARIA**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE/LETTERE PER L'ADEGUAMENTO/ALIQUOTE RIDOTTE E INCENTIVI SETTORIALI



Repubblica e Cantone
Ticino

Il Ruling quale strumento di mitigazione dei rischi fiscali in Svizzera

Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ, MAS in Tax Law, Giordano Macchi
Direttore della Divisione delle contribuzioni

25 marzo 2026

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento Finanze e Economia
Divisione delle contribuzioni

Ruling fiscale

Definizione

Un **accordo fiscale preliminare** (ruling fiscale) è un'informazione vincolante relativa al trattamento fiscale di una situazione prevista (nel futuro), concreta e fiscalmente rilevante, fornita dall'autorità fiscale su richiesta di un contribuente.

Il ruling fiscale è volto a garantire una tassazione conforme alla legge e non ha il carattere di una decisione.

Tale strumento non è previsto esplicitamente nella Legge Tributaria. Si tratta di una estesa prassi / cultura, che poi è stata precisata dalla giurisprudenza.

Chiunque può contattare il fisco, dalle PF con questioni semplici ai merger di MNEs.

Ruling fiscale

Cinque regole per valido affidamento (versione giuristi)

- i. l'informazione dell'autorità fiscale si riferisce a una situazione **concreta** che concerne il contribuente;
- ii. l'autorità fiscale aveva la **competenza** di fornire l'informazione in questione o il contribuente poteva, per motivi sufficienti, reputarla competente;
- iii. il contribuente **non poteva facilmente rendersi conto dell'inesattezza** dell'informazione;
- iv. il contribuente **ha compiuto**, confidando in buona fede nell'esattezza dell'informazione, atti di disposizione la cui revoca gli causerebbe un pregiudizio;
- v. la situazione giuridica al momento della realizzazione dei fatti corrisponde a quella descritta nel momento in cui è stata fornita l'informazione (**riserva di Legge**)


Ruling fiscale

Tipi di approvazione

Fattispecie

Diritto

Petitum



CONCLUSIONE

FINO A META' ANNI '90
FENOMENO EROSIONE
IMPONIBILE ERA CONSIDERATO
UN INEVITABILE RIFLESSO DEL
MERCATO UNICO

NUOVE PRIORITA' PER LE
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
(OCSE E G20): NECESSITA' DI
STABILIRE LA SOVRANITA'
IMPOSITIVA DI OGNI STATO PER
UN CORRETTO FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO

NECESSITA' DI ARMONIZZAZIONE
DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO
ALL'EVASIONE

BEPS-CRS-ESG PUR AGENDO SU PIANI DIVERSI HANNO CREATO UN LINGUAGGIO COMUNE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

BEPS: Convergenza tecnica sulla gestione del R.F. con standard comuni in materia di TP, CBC Reporting, ibridi, deduzione interessi, standards minimi, anti-abuse rules. Buona convergenza in tema di metodologia di analisi del R.F., obblighi documentali, cooperazione fra amministrazioni

CRS: standard comune di comunicazione di informazioni. Convergenza su trasparenza finanziaria, infrastruttura informativa e tracciabilità dei flussi finanziari

ESG: non nasce fiscale ma lo sta diventando, con l'inclusione della fiscalità nella Governance, con disclosures di elementi fiscali. Convergenza culturale con percezione del rischio fiscale come rischio reputazionale.

BEPS: HA RIDOTTO
LO SPAZIO PER
L'ARBITRAGGIO
NORMATIVO

CRS: HA RIDOTTO
L'ARBITRAGGIO
INFORMATIVO

ESG: HA RIDOTTO
L'ARBITRAGGIO
REPUTAZIONALE

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE





C O R T E S I & A S S O C I A T I S A
Studio di consulenza fiscale e aziendale

Con il patrocinio di:



**SWISS
CHAMBER**

Camera
di Commercio
Svizzera
in Italia

IL RISCHIO FISCALE IN ITALIA E IN SVIZZERA

Convergenza, divergenza, criticità e rimedi

